

- k) mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00;
- l) mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici di cui al successivo articolo 22, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00;
- m) accoglienza, da parte delle strutture ricettive all'aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata, soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di euro 30,00 per ogni persona per giorno.

Articolo 22

Registrazione delle persone alloggiate

1. Ai fini delle rilevazioni statistiche, i titolari o i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare alla Regione Basilicata, nei modi indicati nel Disciplinare della Classificazione, il movimento degli ospiti entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera e).

Articolo 23

Vigilanza e informazione

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dalla Provincia nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La Provincia ed i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione della presente legge ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. Nel caso di accertamento di violazioni delle disposizioni della presente legge, il Comune, con atto scritto, diffida il titolare o il gestore a rimuovere l'irregolarità contestata entro un termine massimo di trenta giorni, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione amministrativa nei seguenti casi:
 - a) mancata rimozione dell'irregolarità contestata ai sensi del precedente comma 3 entro il periodo di chiusura temporanea deciso dal Comune;
 - b) esercizio dell'attività ricettiva durante il periodo di sospensione di cui al comma 3;
 - c) mancata apertura della struttura ricettiva entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione salvo proroga concessa dal Comune in caso di comprovate esigenze tecniche e/o organizzative;
 - d) sospensione dell'attività per un periodo superiore ai dodici mesi, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;
 - e) perdita, da parte del titolare o del gestore dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 6, della presente legge;
 - f) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del R.D. n. 773/1931;
 - g) applicazione, negli ultimi ventiquattro mesi, di almeno quattro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21.
5. Ogni provvedimento adottato dal Comune ai sensi del presente articolo deve essere comunicato alla Provincia territorialmente competente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Disciplinare della classificazione

1. Per garantire un livello omogeneo su tutto il territorio regionale dei servizi offerti dalle strutture ricettive, entro sessanta giorni dal-